

Giornata di studio

PROVA PRATICA

23 Maggio 2017

Dott.ssa Marilisa Pogliese

**ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CATANIA**

- Ricorso e contestuale reclamo -

(ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992)

La società **XXXXXX**, con sede in XXX, Via XXXX. , C.F. e P.I.: XXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante Sig. XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dai dottori commercialisti Antonio Pogliese (C.F.: PGLNTN44H14C351D), Annunziata Anfuso (C.F.: NFSNNZ67C49C351F), Maria Elisabetta Pogliese (C.F: PGLMLS70S61C351S), nonché dall'avvocato Giacomo Casale (C.F: CSLGCM75D15C351D), ed elett.te domiciliata presso lo Studio Pogliese con sede in Catania, via Cesare Beccaria n. 14, Fax: 095/507420, PEC: antonio.pogliese@pec.odcec.ct.it

RICORRE CON CONTESTUALE RECLAMO

contro **l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania** (Ufficio Controlli), in persona del suo direttore *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso di accertamento n. XXXXXX (**doc.1**) emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e notificato in data XXXX, relativo ad IRES, IRAP ed **IVA** per l'anno d'imposta XXX, giacché illegittimo ed infondato per le motivazioni che di seguito si rappresentano.

FATTO

1, L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO

L'avviso di accertamento impugnato ha origine da un filone di indagine a carattere generalizzato che ha portato l'Agenzia delle Entrate ad individuare e sottoporre indiscriminatamente ad attività istruttoria **tutti i soggetti** che hanno effettuato spese di sponsorizzazione/pubblicità in favore di enti non commerciali ed associazioni sportive dilettantistiche.

Ciò è stato tecnicamente possibile a seguito dell'introduzione del c.d. spesometro (art. 21, D.L. n. 78/2011) che, come noto, ha introdotto l'obbligo in capo ai soggetti IVA di comunicare alla banca dati del Fisco tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA e l'indicazione delle relative controparti.

Il presupposto motivazionale di tale indagine viene esplicitato nello stesso accertamento ove si afferma che le operazioni di sponsorizzazioni risulterebbero di per sé operazioni sospette in quanto da un lato consentirebbero al soggetto erogante la deduzione di un costo (e delle relativa IVA) e dall'altra parte (per il soggetto sponsorizzato) verrebbero tassate spesso parzialmente o con modalità forfettarie.

Nell'ambito di tale attività di verifica l'Amministrazione ha inviato massivamente alle società "sponsor" – tra cui anche la società ricorrente - un **apposito questionario (doc.2)** con il quale ha sostanzialmente richiesto di dimostrare

- 1) **l'esistenza oggettiva** (la veridicità) dell'operazione di sponsorizzazione

2) e quindi **l'inerenza** del costo sostenuto in relazione all'attività dell'impresa. La società ha debitamente e puntualmente **riscontrato** il predetto questionario ed ha **prodotto tutta la corposa documentazione richiesta** (quella elencata a pag. 3 del predetto questionario), nonché un'apposita relazione di accompagnamento (**doc.3**) nella quale esplicitava la propria attività e le motivazioni che l'avevano indotta ad effettuare dette operazioni di sponsorizzazione.

Ciò nondimeno l'Ufficio ha ritenuto dover egualmente procedere all'accertamento.

In tale atto impositivo, invero, l'Ufficio – pur mai mettendo in dubbio l'effettività e la veridicità delle operazioni di sponsorizzazione – ha tuttavia ritenuto che le somme erogate a due Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) fossero **“abnormi”** e **“fuori da ogni logica di mercato”** ed ha pertanto **rideterminato il valore, a suo avviso, congruo riprendere a tassazione la parte eccedente in quanto ritenuta “antieconomica”**.

Senza alcuna **plausibile motivazione** ha quindi riconosciuto la deducibilità del costo **limitatamente all'importo di Euro 6.000** (per ciascuna ASD), disconoscendo per converso la deducibilità dell'importo eccedente (18.000 Euro x 2). Analogamente ha operato ai fini IVA, disconoscendo la detraibilità dell'imposta relativa all'importo eccedente i 6.000 di imponibile.

Con l'atto impugnato viene pertanto accertata una maggiore IRES di Euro 9.900, una maggiore IRAP di Euro 1.735, nonché una maggiore IVA di Euro 7.560; vengono infine irrogate **sanzioni nella maggiorata misura del 110%** sull'asserito - ma del tutto ingiustificato - presupposto "*del comportamento posto in essere dal contribuente*".

LA SOCIETA' RICORRENTE, LE PRESTAZIONI PROMOZIONALI ED IL SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

Per comprendere appieno l'infondatezza dell'accertamento dell'Ufficio è opportuna una breve premessa riguardante la società ricorrente ed il rapporto di vicinanza che la stessa ha sempre avuto con il mondo sportivo. La XXXXX è un'azienda operante con successo da oltre 35 anni; ha iniziato la propria attività curando la commercializzazione e l'assistenza di XXXXXX. Con il passare degli anni l'oggetto dell'attività si è notevolmente ampliato, ricomprendendo anche la realizzazione di soluzioni più evolute a maggior valore aggiunto e per questo notevolmente più redditizie.

Il suo parco clienti risulta essere molto vasto: potenzialmente tutti gli esercenti attività commerciali.

Da importanti aziende del settore della distribuzione organizzata e della grande distribuzione , ai piccoli e piccolissimi esercenti e/o bottegai.

L'azienda realizza, fornisce ed installa direttamente
L'ambito territoriale dell'offerta è rappresentato dall'intero territorio siciliano.
Nel corso della propria attività la società ha sempre conseguito risultati economici di primo piano, riportando **utili importanti** (in relazione al fatturato) e **versando sempre puntualmente imposte per importi rilevanti**.
Il management della società – di vedute moderne e lungimiranti - ha sempre guardato con attenzione al settore del *marketing* e della promozione, ambito in cui ha inteso reinvestire parte degli utili conseguiti.
Fin dalla fine degli anni '90, pertanto, oltre alle classiche spese pubblicitarie, ha altresì sostenuto ed effettuato **spese di sponsorizzazione** in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel settore della pallavolo.
La società ha inizialmente sponsorizzato un'ASD la quale ha **assunto perfino la medesima denominazione "XXXXX"**.
Il nome "XXXXX", pertanto, è stato direttamente **veicolato per diversi anni** anche attraverso le **pagine sportive dei quotidiani regionali** (si veda, ad esempio, la pagina XXX de XXXX del XXXXX, **doc.4**).

Può prodursi documentazione fotografica dalla quale si evince l'apposizione del nome e del logo sulle divise (oltre che nelle borse, nelle targhe, nei gagliardetti, etc...) nonché nella cartellonistica utilizzata ed affissa nei palazzetti dello sport (**doc.5**).

La scelta di sponsorizzare un'associazione ASD affiliata alla federazione italiana di XXXXX non è stata certamente casuale.

Si tratta, infatti, di una disciplina sportiva non di massa e che tuttavia presenta un certo seguito a livello siciliano e locale; la cartellonistica installata presso i palazzetti dello sport, inoltre, risulta idonea a catturare l'attenzione di un pubblico ampio.

DIRITTO

I. EFFETTIVITA' DELLE PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Ciò posto, è opportuno evidenziare come, dinanzi alla mole di documentazione prodotta, l'accertamento impugnato – diversamente che in altri casi - non ha ritenuto di mettere in dubbio l'effettività/veridicità delle operazioni di sponsorizzazione.

Come testualmente riportato a pag. 6, infatti, *«l'Ufficio ritiene antieconomico il costo di sponsorizzazione di Euro 48.000 avuto riguardo a: 1) congruità rispetto alla controprestazione resa dalle a.s.d. XXXXX e XXXXX tenuto conto altresì del potenziale bacino di utenza; 2) rispetto all'utile conseguito e al mancato incremento di ricavi»*.

La contestazione dell'Ufficio, indi, rileva esclusivamente sotto il profilo della c.d. antieconomicità, concetto per la verità del tutto atecnico di cui l'Ufficio sempre più frequentemente si avvale per riprendere a tassazione costi ritenuti indeducibili (totalmente o parzialmente) sotto il profilo dell'inerenza.

E' bene pertanto sottolineare come il concetto di "antieconomicità" non rilevi anche sotto il profilo della certezza/effettività del costo, sibbene sia da ricondurre (cfr. Cass. n. 6972/2015, 7214/2015) al principio di inerenza codificato dal comma 5 dell'art. 109 del DPR 917/1986 (Tuir), a norma del quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

In buona sostanza, indi, una contestazione di mera antieconomicità (come quella odierna), comporta di per sé il riconoscimento implicito dell'effettività del costo la cui certezza e veridicità non appare pertanto opinabile; del resto se fosse stata in dubbio la veridicità della prestazione l'Ufficio non avrebbe potuto ammetterne – anche solo parzialmente – la deducibilità.

Ciò nondimeno, ancor prima di soffermarci sull'inerenza del costo sconosciuto, per mera completezza difensiva ed al solo fine di sgombrare il campo da qualsivoglia ambiguità, è nostra premura evidenziare l'effettività del costo in esame.

Con riferimento all'annualità in oggetto (2012) la società ricorrente si è avvalsa di prestazioni promozionali di tre distinti soggetti.

1) **ASD XXXXX**, la cui squadra di punta milita nella serie XXX maschile, per un importo di Euro 24.000 Euro annuali (oltre IVA).

La sponsorizzazione risulta debitamente documentata da un regolare contratto triennale (2011-2013) sottoscritto da entrambe le parti (**doc.6**);

tutti i pagamenti – documentati da fatture mensili - risultano tracciati e documentati (doc.7).

L'importo mensile viene distinto tra “contributo pubblicitario per sponsorizzazione” (veicolazione del marchio e logo “*sulle tute, accappatoi, magliette e comunque sugli abiti da gioco e sulle borse degli atleti*”) e “contributo pubblicitario per esposizione cartellonistica”.

Entrambe le tipologie di prestazioni risultano documentabili sulla base di illustrazioni fotografiche (**doc.8**).

Può allegarsi la “relazione finale di stagione sportiva” nella quale l'associazione evidenzia i campionati sportivi in cui è impegnata ed i risultati conseguiti.

ASD XXXXX, associazione convenzionata con la ASD XXXX, per un importo di Euro 24.000 Euro annuali, oltre IVA.

La sponsorizzazione risulta debitamente documentata da un regolare contratto triennale (2011-2013) sottoscritto da entrambe le parti (doc.9); tutti i pagamenti – documentati da fatture mensili - risultano tracciati e documentati (doc.10).

L'importo mensile viene distinto tra “contributo pubblicitario per sponsorizzazione” (veicolazione del marchio e logo “*sulle tute, accappatoi, magliette e comunque sugli abiti da gioco e sulle borse degli atleti*”) e “contributo pubblicitario per esposizione cartellonistica”.

Entrambe le tipologie di prestazioni risultano documentabili sulla base di illustrazioni fotografiche (**doc.11**).

XXXX, ente che dal XXXX gestisce gli impianti sportivi XXXXX, per un importo annuale di Euro 6000, oltre IVA.

La sponsorizzazione è regolata da regolare contratto con il quale il XXXX si obbliga ad esporre i “*cartelloni pubblicitari della società nel campo di gara durante ogni manifestazione sportiva casalinga per la stagione agonistica 2012/2013*”. Anche in questo caso l’esposizione è documentata da illustrazioni fotografiche (**doc.12**). Alla luce della documentazione prodotta, indi, non sembra che l’effettività delle prestazioni di sponsorizzazione possa essere messa seriamente in dubbio.

II. SULLA INERENZA DELLE OPERAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Come sopra evidenziato l’Ufficio si limita a contestare l’ “antieconomicità” delle prestazioni di sponsorizzazione con riferimento alle due ASD, giudicando tali spese “abnormi” e “fuori da ogni logica di mercato” e **limitando l’ammontare deducibile da Euro 24.000 ad Euro 6.000**, ammettendolo cioè in misura pari alla sponsorizzazione prestata dal XXXXXX.

E’ stato altresì evidenziato come il giudizio di “economicità” implichi una **valutazione di merito sotto il profilo dell’inerenza - nella accezione “quantitativa”** - diretta ad individuare la proporzionalità, la convenienza e l’adeguatezza di un costo in relazione all’attività esercitata dall’impresa (Cass. n. 13468/2015).

Il termine atecnico (e spesso abusato) “antieconomicità” va quindi ricondotto al parametro giuridico della c.d. **“inerenza” sotto il profilo quantitativo; si parla, infatti, di “inerenza quantitativa”**.

Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare come il Legislatore fiscale – probabilmente anche al fine di agevolare il mondo sportivo giovanile - ha espresso un **giudizio preventivo di inerenza** in relazione alle spese di sponsorizzazione erogate in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (fino ad determinato tetto max).

Ai sensi dell'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002, infatti, ***“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, SPESA DI PUBBLICITÀ, volta alla promozione dell'immagine o del prodotto del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2”*** del DPR n. 917/1986.

Come precisato dalla stessa Amministrazione Finanziaria (**Circolare n. 21/2003**), cioè, ***“La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, PERTANTO, INTEGRALMENTE DEDUCIBILI PER IL SOGGETTO EROGANTE ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi”***.

Stante che le spese di cui all'avviso di accertamento impugnato ricadono espressamente nella previsione normativa anzidetta, non si riesce davvero a comprendere per quali motivazioni (al di fuori della necessità di “fare gettito” a tutti i costi) le stesse debbano essere considerate deducibili **soltanto parzialmente**, in espressa antitesi con le anzidette indicazioni della Circolare 21/2013 che le qualifica invece **“integralmente deducibili”**.

In merito ad una controversia sostanzialmente identica a quella in esame è recentemente intervenuta in maniera chiara e netta la **Corte di Cassazione** (Ordinanza n. **8981 del 6 aprile 2017**) la quale – a scanso di equivoci – ha ulteriormente ribadito che la “*disposizione legislativa evocata [ovvero il predetto art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002] abbia sancito una **PRESUNZIONE LEGALE DI INERENZA/DEDUCIBILITÀ** delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche, «se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)» (così Sez. 5 n. 5720/2016).*

Ma vi è di più! **Proprio con riferimento al profilo della c.d. “antieconomicità”** la Corte di Legittimità, nel cassare la sentenza di II grado ha altresì affermato che «*Ugualmente **IRRILEVANTE deve considerarsi L'ULTERIORE CONSIDERAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO CIRCA LA "ANTIECONOMICITÀ" DELLA SPESA IN ESAME**, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una **"PRESUNZIONE ASSOLUTA" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", ALTRESI DI INERENZA DELLA SPESA** stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite» (Cass. n. 8981/2017).*

Alla luce di tale **perentoria pronuncia** tutte le argomentazioni a sostegno dell'avviso di accertamento impugnato si palesano manifestamente infondate e risibili.

Premessa la rilevanza determinante ed assorbente di quanto sopra (trattandosi, per l'appunto, di "**presunzione assoluta**") si rivendica, ad ogni modo, l'utilità ed il giovamento che le spese di sponsorizzazione hanno apportato alla ricorrente. Si osservi il seguente prospetto che riepiloga i dati contabili maggiormente rilevanti per il periodo 2010-2014.

ANNO D'IMPOSTA	2010	2011	2012	2013	2014
RICAVI COMPLESSIVI	3.430.468	3.725.288	2.816.200	2.214.521	2.475.131
REDDITO CIVILISTICO	116.883	122.529	361	-63.965	2.548
SPESA DI SPONSORIZZAZIONE SOSTENUTA	50.500	65.000	54.000	55.000	50.000
SPESA DI PUBBLICITA' SOSTENUTA	18.780	16.635	17.453	9.725	6.252
VARIAZIONE % RICAVI RISP. ANNO PREC.		+ 8,59%	- 24,40%	- 21,36%	+ 11,76%
VARIAZIONE % RISP. ANNO PREC. UTILE		+ 4,83%	- 99,71%		

Da tale tabella può evincersi che, a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione sopra citati (**dicembre 2010**), il fatturato ha avuto un **sensibile incremento** nell'anno successivo 2011, per poi scendere sensibilmente nel biennio successivo (2012 e 2013) con l'acuirsi della crisi economica che ha colpito principalmente il settore del commercio (e quindi anche l'attività della ricorrente).

Seppur risulti impossibile affermare con certezza l'esistenza di un nesso di causalità tra le cennate spese promozionali ed il riscontrato incremento dei ricavi, in linea generale può rilevarsi come la società abbia effettivamente riscontrato un ritorno di immagine positivo dall'accostamento del proprio nome e logo ad un'attività sportiva "selezionata" e non di massa quale è la pallavolo, favorendo l'attività promozionale di tale disciplina fin dalle categorie Under 12.

La **durata triennale dei contratti di sponsorizzazione** (stipulati nel dicembre 2010, per le stagioni 2011-2013, come rilevato anche nell'avviso di accertamento), infine, rende del tutto inconducente la circostanza enfatizzata dall'Ufficio secondo la quale **a partire dall'esercizio 2012** la società ha accusato un calo del fatturato.

La contestazione di inerenza da parte dell'Ufficio risulta pertanto infondata in fatto e diritto.

IN PARTICOLARE – SULLA INDETRAIBILITA' DELL'IVA

Anche volendo per assurdo considerare antieconomiche le spese in esame, ed altresì non operante la presunzione legale di inerenza sopra esplicitata, il rilievo in esame risulterebbe **comunque giuridicamente erroneo ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto**.

La estensione della indeducibilità per antieconomicità dal reparto delle imposte dirette a quello dell'IVA non appare infatti corretta, risultando in contrasto con l'art. 19 D.P.R. 633/1972, nonché coi principi elaborati dalla giurisprudenza UE sulla base della Direttiva Comunitaria.

La Corte di Giustizia UE, invero, nel tracciare le linee guida in tema di diritto alla detrazione d'imposta, ha statuito che tale diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e **non può essere soggetto a limitazioni**, se non nei casi espressamente contemplati dalla norma citata; secondo la Corte, in particolare, presupposto della detraibilità dell'Iva è l'esistenza di un **nesso diretto e immediato** tra le operazioni effettuate a monte e quelle a valle che conferiscono il diritto a detrazione.

Sul piano del diritto interno l'art. 19 comma 1 D.P.R. 633/1972 consente all'acquirente/committente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore/prestatore **quando l'operazione sia effettuata nell'esercizio dell'impresa**. La citata disposizione richiede, oltre al requisito soggettivo dell'acquirente/committente, anche **l'inerenza del bene**/servizio oggetto dell'operazione.

Il requisito dell'inerenza, pertanto, appare comunemente richiesto in entrambi i comparti impositivi; anche in ambito IVA, cioè, l'imposta relativa ad un bene/servizio non inerente non è detraibile.

E tuttavia, un importante distinguo va posto in relazione alla **valutazione di congruità del prezzo (c.d. inerenza quantitativa)**.

Sul punto, invero, la **Corte di Giustizia** ha più volte statuito che, in via generale, **non è consentita alcuna limitazione al diritto di detrazione** dell'imposta, non potendo l'A.F. rettificare l'Iva portata in detrazione, sempreché non si tratti di operazioni inesistenti (ed anche in tal caso con specificazioni), di sovralfatturazioni o di operazioni inquadrabili nel più ampio (e complesso) contesto di abuso del diritto.

Con la conseguenza che, in assenza di fenomeni fraudolenti o abusivi, **il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su fatture regolarmente registrate non può essere contestato unicamente in ragione della asserita antieconomicità**

dell'operazione che, ove dimostrata, può semmai assumere rilievo quale mero indizio di non inerenza o dell'inesistenza (anche solo parziale) dell'operazione.

Con le sue pronunce più recenti la **Corte di Cassazione** si è conformata ai suddetti principi comunitari, asserendo che il giudizio di congruità sul valore (ai fini della economicità del costo sostenuto) è consentito anche in materia di Iva **solo allorquando** venga riscontrata la non veridicità (anche parziale) dell'operazione, o in alternativa, venga data prova dell'insussistenza dell'inerenza.

Alla luce di quanto sopra, indi, ai fini IVA nessun rilievo assume il concetto del "valore" del bene ceduto o del servizio prestato: come anche del tutto ininfluenza risulta, ai fini della detrazione *de qua* e nei casi di asserita (e contestata)

"antieconomicità", la circostanza che un'operazione economica sia eventualmente effettuata ad un prezzo artificialmente superiore o inferiore a quello di costo.

Ne consegue comunque la manifesta erroneità dell'accertamento in materia di IVA.

IV. SULLE SANZIONI INGIUSTIFICAMENTE APPLICATE IN MISURA DEL 110%

Per mera completezza difensiva ed al fine di evidenziare la finalità meramente strumentale dell'accertamento dell'Ufficio (e non invece di ripristino della corretta tassazione), devesi altresì contestare l'applicazione delle sanzioni nella ingiustificata misura del 110% (in luogo della misura minima del 90%).

Per giustificare siffatta maggiorazione l'Ufficio ha invocato i "*criteri indicati nell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e del comportamento posto in essere dal contribuente*".

Tale pseudo-motivazione, tuttavia, in quanto **del tutto apparente e di mero stile** appare del tutto inidonea a giustificare un aumento delle sanzioni rispetto alla misura minimale prevista dalla normativa (90%).

Quali sarebbero infatti i criteri indicati nel richiamato art. 7 che l'Ufficio ha inteso applicare? E cosa concretamente viene contestato al "comportamento posto in essere dal contribuente" che ha prontamente riscontrato il questionario dell'Ufficio e prodotto tutto quanto richiesto?

V. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO ANALOGICO NOTIFICATO PER (PRESUNTO) DIFETTO DI CONFORMITA' CON L'ORIGINALE INFORMATICO

Da ultimo, sotto un profilo assorbente e formale, occorre infine eccepirsi l'illegittimità dell'atto notificato per (ipotetico) difetto di conformità rispetto all'originale informatico. L'articolo 40 del D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale" – Cad) ha disposto che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.

Con D.P.C.M. del 13 novembre 2014 sono state quindi fissate le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e ha quindi trovato efficacia, nella sostanza, l'obbligo contenuto nell'articolo 40 del Cad.

L'articolo 17 del suddetto regolamento dispone che le pubbliche amministrazioni debbano adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, potendo continuare ad applicare, fino a tale data, le previgenti regole tecniche.

In buona sostanza, indi, dal 12 agosto 2016 le pubbliche amministrazioni – ivi inclusa l’Agenzia delle Entrate - sono tenute a produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale e a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del documento.

Ciò premesso, indi, venendo alla fattispecie di causa, stante che la notifica dell’accertamento impugnato è avvenuta con modalità tradizionali (a mezzo di ufficiale giudiziario) l’atto notificato alla società non è l’originale formato dall’Ufficio, sibbene una mera copia analogica dell’originale informatico.

Ai sensi dell’art. 23 del Cad “*Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*”.

Nella fattispecie si rinviene l’attestazione di conformità apposta nella prima pagina ma non si hanno elementi per accertare se il firmatario (tale Sig.ra Lupo Maria) sia effettivamente un “pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; in difformità da quanto sopra l’atto risulterebbe illegittimo.

Per quanto sopra esposto e per quant’altro si fa riserva di eccepire e dedurre

VOGLIA

Codesta On.le Commissione Tributaria ritenere e dichiarare l’illegittimità e/o l’infondatezza dell’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo inefficace, e non dovuta somma alcuna a nessun titolo dalla società ricorrente.

In via subordinata accogliere le eccezioni poste in via gradata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Contributo Unificato

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che la presente controversia presenta un valore di Euro **19.195**, ponendosi pertanto nello scaglione compreso tra euro 5.000 ed Euro 25.000; pertanto in sede di iscrizione a ruolo verrà documentata l'esazione di un **contributo di Euro 120.**

Reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, sulla base dei fatti e delle motivazioni sopra rappresentate, in alternativa al deposito che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, chiede che l'adita Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Il valore ai fini del reclamo coincide con quello indicato ai fini del contributo unificato.

Non si formula al momento alcuna domanda di mediazione.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di reclamo valga il domicilio eletto, la PEC sopra indicata ed il recapito telefonico di cui in intestazione.

Si allega in copia:

Avviso di accertamento;

Questionario;

Relazione di accompagnamento;

Pagina del Quotidiano;

Documentazione Fotografica;

Contratto Sponsorizzazione;

Evidenza pagamenti;

Documentazione Fotografica;

Contratto Sponsorizzazione;

Evidenza pagamenti;

Documentazione fotografica;

Documentazione Fotografica;

Diniego Ufficio;

Ricevuta di notifica;.